



Città di Vigevano

Avvocatura Civica

Determinazione del Registro Generale

N. 1111/2025

OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ARTT. 170 DEL D.P.R. 30.5.2002, N. 115 E 15 DEL D.LGS. 1.9.2011, N. 150 AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 7.7.2025, PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI PAVIA, SEZIONE TERZA CIVILE, NEL PROC. R.G.N. 1561/2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VIGEVANO.

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale (...) sono conferiti ad avvocati esterni dall'Avvocato Coordinatore Incaricato di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica", cui sia stata delegata, nell'ambito dei procedimenti di competenze del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l'adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa di carattere ordinario, che comunque non riguardino atti fondamentali dell'Ente, nei limiti di importi di spesa fino a Euro 40.000,00 (...);
- che al sottoscritto con determinazione dirigenziale del Registro Generale n. 1011/2024 del 26.6.2024 è stato conferito l'incarico di

Elevata Qualificazione per il Servizio “Avvocatura Civica” per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025;

- che con detto incarico mi è stata delegata, nell’ambito dei procedimenti di competenza del servizio, la responsabilità dei processi organizzativi e gestionali, compresa l’adozione di atti di accertamento delle entrate e di determinazioni di impegno di spesa, di carattere ordinario e che comunque non riguardino atti fondamentali dell’Ente, nei limiti di importi di spesa fino a €uro 40.000,00;
- che con determinazione dirigenziale del Registro Generale n. 603/2024 del 23.4.2024 sono stato, altresì, individuato Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per le procedure relative a contratti pubblici inerenti beni e servizi di importo pari o inferiore a €uro 40.000,00, al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio, poste in essere dal Servizio “Avvocatura Civica”.

Verificata, pertanto, la propria competenza a sottoscrivere il presente atto.

Premesso:

- che l'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 9.5.2024 decideva di costituirsi nel ricorso ex art. 696 bis del codice di procedura civile promosso contro il Comune di Vigevano davanti al Tribunale di Pavia, III Sezione Civile e rubricato con Proc. R.G.N. 1561/2024;
- che con la citata delibera, acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Servizio “Avvocatura Civica” e dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione e Partecipate veniva demandata al sottoscritto, in quanto Avvocato Coordinatore Incaricato di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio “Avvocatura Civica”, l’adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all’attuazione di quanto stabilito con la predetta deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell’incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel Proc. R.G.N. 1561/2024;

- che con determinazione del Registro Generale n. 707/2024 del 13.5.2024 l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel Proc. R.G.N. 1561/2024 pendente davanti al Tribunale di Pavia veniva conferito all'avv. Federico Lerro del foro di Como, iscritto negli elenchi istituiti per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio tenuti dall'Ente.

Considerato:

- che in esito al deposito dell'elaborato peritale, il Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, in persona del Giudice, Dott.ssa Raffaella Filoni, con decreto di liquidazione adottato ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 il 7.7 u.s. aveva (correttamente) posto a carico di parte ricorrente (omissis) le spettanze del C.T.U. quantificate in "€ 28.124,23 per onorario tabellare, oltre accessori di legge, € 156,60 per rimborsi chilometrici, € 62,50 per spese vive documentate.";
- che successivamente, con ulteriore decreto del 22.7 u.s., integrando il predetto decreto, su istanza depositata dal C.T.U. in data 11 luglio 2025, il Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, in persona del Giudice, Dott.ssa Raffaella Filoni, ha disposto "la solidarietà passiva di tutte le Parti", onerando, pertanto, l'Ente di spese che, viceversa, sarebbero a carico di parte ricorrente, secondo un principio consolidato ribadito più volte sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità in virtù del quale: "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente." (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27.10.2023, n. 29850, Cass. civ., Sez. VI, Sottosezione 2, Ordinanza, 26.5.2020, n. 9735, Cass. civ., Sez. VI, Sottosezione 1, Ordinanza, 15.3.2012, n. 4156, Corte cost., Sent. 5.5.2021, n. 87 e, recentemente, Tribunale Ordinario di Firenze, I Sezione Civile, sentenza n. 2327 del 15.7.2024)".

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di interporre opposizione avverso il decreto di liquidazione in oggetto per contestare sia il quantum delle spettanze riconosciute al C.T.U. nel Proc. R.G.N. 1561/2024, che "la solidarietà passiva di tutte le Parti", da cui deriverebbe l'onere per l'Amministrazione comunale di pagare il C.T.U., salvo rivalsa nei confronti della ricorrente.

Verificato che detta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, disciplinata in combinato disposto dagli artt. 170 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 e 15 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, va proposta a mezzo ricorso al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato e pertanto, nel caso di specie, al Presidente del Tribunale di Pavia.

Ravvisato che:

- che con la procura alle liti rilasciata all'avv. Lerro per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel Proc. R.G.N. 1561/2024 promosso dinnanzi al Tribunale di Pavia da (omissis), gli era stato conferito anche il mandato per l'eventuale opposizione al decreto di liquidazione che sarebbe stato adottato ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 30.5.2002 per il pagamento dei compensi e delle spese del C.T.U.;
- che tale facoltà il cui esercizio è conforme a quanto prescritto nelle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018 n. 907, in particolare il punto 3.1.4.1, ove si prevede circa l'affidamento diretto ad un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici che: "Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico";
- che, in tema di procura alle liti, la Suprema Corte ha statuito che: "In materia di contratto tra Comune ed avvocato, il conferimento della procura è accettato dal professionista con il concreto esercizio della

rappresentanza giudiziale e la sottoscrizione dell'atto di difesa, sicché in questa forma di accettazione del mandato alle liti apposto sull'atto è individuabile il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista. La procura non necessita, se conferita dal Sindaco dell'Ente locale, né di previa determina né di autorizzazione della Giunta perché nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, rispetto al cui potere la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna.” (Cass. civ. Sez. II, Sent. 16 gennaio 2024, n. 1571, Cass. civ. Sez. I, Ord. 21.6.2018, n. 16457, Cass. civ. Sez. VI - Sottosezione 2, Ord. 23.3.2016, n. 5802, Cass. civ. Sez. I, Sent. 17.5.2007, n. 11516).

Considerato, altresì, che l'avv. Lerro ha svolto con diligenza il precitato incarico di patrocinio legale, dimostrando competenza e professionalità e conseguendo risultati positivi per l'Amministrazione, avendo il C.T.U., aderendo alle argomentazioni esposte dalla difesa comunale, riconosciuto nella relazione peritale un credito dovuto dalla ricorrente (omissis) a favore del Comune di Vigevano di complessivi 114.954,03 Euro.

Ritenuta, pertanto, sussistente nel caso di specie la complementarietà prevista dalle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24 ottobre 2018 n. 907 (cfr. in particolare il punto 3.1.4.1), alla cui ricorrenza “l'affidamento al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e quindi al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico”;

Rilevato, altresì, che per l'incarico di patrocinio legale in oggetto, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001).

Sottolineato che detto incarico viene affidato esclusivamente per la proposizione, a mezzo ricorso, di opposizione avverso i decreti di liquidazione adottati rispettivamente il 7.7 u.s. ed il 22.7 u.s. dal Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, in persona del Giudice, Dott.ssa Raffaella Filoni, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 30.5.2002 e non costituisce, pertanto, né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio.

Preso atto, altresì, che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia dei 140.000,00 Euro, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del vigente Codice dei contratti pubblici, il quale prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici.

Osservato che con la nota sentenza della Corte di giustizia UE del 6 giugno 2019 causa C- 264/18, tale Supremo Consesso, rammentando l'importanza dell'intuitus personae tra l'avvocato e il suo cliente e sottolineato come la massima riservatezza di questo rapporto renda difficile la descrizione e la comparazione delle qualità che si attende dai servizi tipici di un appalto, ha chiarito che l'affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 10 lett. d) della direttiva 2014/24/UE - e, conseguentemente, dell'art. 56, lett. h), del D.lgs. 31.3.2023 n. 36 - non è sottoposto all'applicazione delle direttive in materia di contratti pubblici, motivando proprio in base all'inadeguatezza e incompatibilità delle norme previste per l'aggiudicazione degli appalti.

Rilevato:

- che il 29.7 u.s. è stato chiesto via mail all'avvocato Lerro, che, come prima precisato, ha già rappresentato e difeso il Comune di Vigevano nel Proc. R.G.N. 1561/2024 promosso dinnanzi al Tribunale di Pavia da (omissis), di manifestare la propria disponibilità a formulare un preventivo per la proposizione, a mezzo ricorso, di opposizione avverso i decreti di liquidazione adottati rispettivamente il 7.7 u.s. ed il 22.7 u.s. dal Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, in persona del Giudice, Dott.ssa Raffaella Filoni, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 30.5.2002;
- che il legale con nota del 30.7 u.s., acquisita al P.G. con il n.ro 80688, si è reso disponibile a proseguire il predetto incarico di patrocinio legale, conseguente e connesso a quello conferitogli per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel Proc. R.G.N. 1561/2024 promosso dinnanzi al Tribunale di Pavia da (omissis), formulando il relativo progetto di parcella;
- che nel citato progetto di parcella l'avv. Lerro, in conformità ai parametri indicati nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, così come modificato dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 "Regolamento

recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022, che ha applicato lo scaglione immediatamente inferiore a quello che sarebbe applicabile in base al valore della causa, ha stimato un compenso complessivo presunto per l'espletando incarico di Euro 6.222,43, comprensivo di accessori di legge, spese vive, nonché spese di contributo unificato;

- che lo stesso, peraltro, si è impegnato, fin d'ora, ove vi fosse una successiva fase di gravame, ad applicare una riduzione del 50% sui valori di tabella.

Verificata la conformità del precitato preventivo ai parametri fissati dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 - "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", in vigore dal 23 ottobre 2022.

Precisato, altresì, che il Comune è stato informato della complessità del presente incarico e degli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, ed è stato avvertito che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso verrà tempestivamente avvisato, al fine di provvedere, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto.

Acquisito il seguente codice identificativo della gara: B7C8E61A8C.

Sottolineato, peraltro, che il conferimento dell'incarico di patrocinio legale di cui in oggetto riveste carattere d'urgenza, in quanto l'incaricando avvocato dovrà depositare il ricorso presso il Tribunale di Pavia entro e non oltre l'**8.8 p.v.**, posto che la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni agli atti esecutivi, inclusi i giudizi cautelari civili, qual è quello che ricorre nel caso di specie.

Preso atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria sul corrispondente capitolo di spesa 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 - Esercizio finanziario 2025.

Ritenuto pertanto, di affidare all'avvocato Federico Lerro del foro di Como l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso avverso i decreti di liquidazione adottati rispettivamente il 7.7 u.s. ed il 22.7 u.s. dal Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, in persona del Giudice, Dott.ssa Raffaella Filoni, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 30.5.2002, nonché di impegnare, per onorari e competenze per le sue prestazioni professionali, la somma di Euro 6.222,43, comprensiva di accessori di legge, spese vive, nonché spese di contributo unificato.

Dato atto:

- che il sottoscritto non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nella suindicata procedura, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7.8.1990 n. 241, dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, dell'articolo 7 del D.P.R. 16.4.2016 n. 62, nonché dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31.3.2023 n. 36;
- che non è in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di comportamento" verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;
- che si obbliga a comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra dichiarato;
- che è informato ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Dato atto, altresì, che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque

possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso il Servizio "Avvocatura Civica".

Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento sul funzionamento dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vigevano.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2024: "Bilancio di previsione 2025 - 2027 - Approvazione".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025: "Approvazione PEG Finanziario 2025 - 2027" e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027" e successive modifiche ed integrazioni.

Verificato che il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato nel SO n. 12 della GU n. 77 del 31.3.2023, ha acquistato efficacia coi relativi allegati il 1° luglio 2023 e che, pertanto, da tale data il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato abrogato.

Visto l'articolo 226, comma 5, del Decreto legislativo 31.3.2023, n. 36 secondo cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

Visto, altresì, l'articolo 17 del vecchio codice dei contratti le cui disposizioni sono state integralmente riproposte nell'articolo 56 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ove si prevede che "Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: (...) h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: (...) 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali".

Osservato, peraltro, che ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 Euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto, altresì, l'art. 2, comma 3, della Legge 21.4.2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Vista la determinazione dirigenziale del Registro Generale n. 1011/2024 del 26.6.2024 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio "Avvocatura Civica" per il periodo dall'1.7.2024 al 31.12.2025.

Vista la determinazione dirigenziale del Registro Generale n. 603/2024 del 23.4.2024 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per le procedure relative a contratti pubblici inerenti beni e servizi di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00, al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio, poste in essere dal Servizio "Avvocatura Civica"

Vista con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 9.5.2024 con cui l'Amministrazione aveva deciso di costituirsi nel ricorso ex art. 696 bis del codice di procedura civile promosso contro il Comune di Vigevano davanti al Tribunale di Pavia, III Sezione Civile e rubricato con Proc. R.G.N. 1561/2024, demandando al sottoscritto, in quanto Avvocato Coordinatore Incaricato di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio "Avvocatura Civica", l'adozione di tutti i successivi atti conseguenti e strumentali all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione ed, in particolare, il conferimento dell'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio in oggetto.

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DETERMINA

1. di precisare che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare, per quanto argomentato in premessa, l'incarico di patrocinio legale per la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio conseguente alla proposizione del ricorso avverso i decreti di liquidazione adottati rispettivamente il 7.7 u.s. ed il 22.7 u.s. dal

Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, in persona del Giudice, Dott.ssa Raffaella Filoni, ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 30.5.2002, all'avvocato Federico Lerro per l'importo complessivo di Euro 6.222,43, comprensivo di accessori di legge, spese vive, nonché spese di contributo unificato;

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.222,43= sul capitolo 10111377/0 "Patrocini legali" del Bilancio di Previsione 2025 - 2027 - Esercizio finanziario 2027;
4. di dare atto che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, i costi e/o i compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) ed in tal caso, previa informativa tempestiva da parte del legale incaricato, si provvederà, mediante apposita determinazione, all'integrazione dell'impegno di spesa con la presente assunto;
5. di precisare che la prestazione sarà espletata divenuta esecutiva la presente determinazione secondo le tempistiche dettate dal codice di procedura civile;
6. di precisare ancora che la liquidazione della spesa a favore del legale incaricato avverrà dietro presentazione di fattura fiscalmente regolare riportante il numero di CIG B7C8E61A8C, nonché ogni altro elemento normativamente previsto in materia di fatturazione elettronica;
7. di dare, altresì, atto che il sottoscritto, in quanto responsabile del procedimento, ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78;
8. di dare ancora atto che, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO	OPPOSIZIONE EX ARTT. 170 DEL D.P.R. 30.5.2002, N. 115 E 15 DEL D.LGS. 1.9.2011, N. 150 AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 7.7.2025, PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI PAVIA, SEZIONE TERZA CIVILE, NEL PROC. R.G.N. 1561/2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VIGEVANO.
Servizio Proponente	Avvocatura Civica
Responsabile istruttoria\procedimento	Avvocato Coordinatore Maurizio Parlato

Vigevano, lì 31/07/2025

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARLATO MAURIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni)